



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI VILLADOSSOLA
 PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

N. 3347 di Prot.

N. 10 Reg. Delib.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DALL'ASSESSORE MINACCI MORENO SULL'ISTITUZIONE DI UN "REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI - DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI" DA CONSERVARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI

L'anno duemiladodici addì otto del mese di marzo alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BARTOLUCCI MARZIO - Sindaco	Sì
2. SQUIZZI CARLO ALBERTO - Assessore	Sì
3. PAGANONI ANDREA - Assessore	Sì
4. PERUGINI MARCELLO - Vice Sindaco	Sì
5. SVILPO MASSIMO - Consigliere	Sì
6. BERTOLACCI ROBERTO - Consigliere	Sì
7. SALSI SERGIO - Assessore	Sì
8. MINACCI MORENO - Assessore	Sì
9. DE ROSA FAUSTA - Assessore	Sì
10. GRAFFIETI MICHELE - Consigliere	Sì
11. MARINO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
12. ARIOLI ERICA - Consigliere	No
13. VIROLETTI ROBERTO - Consigliere	Sì
14. TOSCANI BRUNO - Consigliere	Giust.
15. PIGAFETTA PAOLA - Consigliere	No
16. SERRA ROBERTO - Consigliere	Sì
17. MARIAN EMMANUEL - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 14
	Totale Assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. BARTOLUCCI MARZIO assume la presidenza dell'adunanza e riconosce la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:

e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

L'Assessore Moreno Minacci dà lettura dell'ordine del giorno da proporre al Consiglio Comunale, che è del tenore seguente:

«Il Consiglio Comunale di Villadossola

PREMESSO CHE

- l'art. 32 della **Costituzione Italiana** afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”; vi è in esso ribadita la necessità che vi sia un'espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;
- l'art. 13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- l'articolo 2 della Costituzione afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”;

CONSIDERATO CHE

- la **Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea** sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all'integrità della persona (Capo 1, Dignità, articolo 3, Diritto all'integrità della persona);
- la **Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina**, Oviedo 1977, ratificata dal Governo italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 9 che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione”;

PRESO ATTO CHE

- il nuovo **Codice di Deontologia Medica** adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che “il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...”, all'articolo 35 afferma che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. (...) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.”;
- lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 38, afferma che “il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;

CONSIDERATO CHE

- anche in assenza di una specifica normativa nazionale è comunque possibile, così come attestato anche dai pronunciamenti della Magistratura di merito e di legittimità, redigere un testamento biologico predisponendo un atto che permetta di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso;

VALUTATO ALTRESÌ CHE

- il **Comitato Nazionale di Bioetica** si è così espresso in data 18 dicembre 2003: “... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...”; ed ha inoltre così specificato: “le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato

dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà”;

RILEVATO CHE

- i Comuni possono, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, dello stato civile e elettorali, non solo ai fini della conservazione ed archiviazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dai residenti ma anche per altre finalità consentite dalla legge;
- i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire la conservazione e l'archiviazione in forma pubblica di dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario, rese nel rispetto della normativa vigente inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili;
- l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
- tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti i residenti la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita;

VISTO

il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta Comunale ad istituire un Registro dei Testamenti Biologici - Dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, conservato presso gli Uffici Comunali nel rispetto della normativa vigente, inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili.

I residenti nel Comune che abbiano redatto, ai sensi di legge, un documento contenente le proprie dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, potranno pertanto dichiararne l'esistenza ed il luogo dove esse sono conservate, ai fini dell'annotazione in detto Registro di tale attestazione in forma autentica.

Le iscrizioni nel Registro dovranno valere per le finalità e negli ambiti stabiliti dall'ordinamento giuridico».

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi di Consiglieri ed Assessori, riportati nel “Verbale della seduta”, allegato all'originale del presente atto;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 13 favorevoli, zero contrari e n. 1 astenuto (Serra), su n. 14 presenti e votanti

D E L I B E R A

Di approvare l'ordine del giorno proposto dall'Assessore Minacci Moreno sull'istituzione di un “Registro dei Testamenti Biologici – Dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari” da conservarsi presso gli uffici comunali, nel testo di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportato.

Firmati all'originale

IL SINDACO
F.to : Bartolucci Marzio

IL SEGRETARIO
F.to : Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49)

Parere tecnico favorevole.
F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott.ssa Petrò Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 21/03/2012 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, li 21/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

í decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)

í perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda